



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

*Sentenza del 04 aprile 1996, n. 3148*

avverso la sentenza n. 503/94 del Pretore di SALERNO, depositata il 22/11/94, R.G.N. 3338/93;

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Mario CORDA Presidente

" Salvatore NARDINO Consigliere

" Ugo VITRONE Rel. "

" Giuseppe Maria BERRUTI "

" Luigi MACIOCE "

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Xxxxxxx XXXXXXXXX, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso l'Avvocato ARTURO ALFIERI, che lo rappresenta e difende unitamente a se medesimo;

		- Ricorrente -
		-
		<i>contro</i>
		PREFETTO p.t. di ANCONA, elettivamente domiciliato in ROMA
		VIA DEI PORTOGHESI 12, c/o l'Avvocatura Generale dello Stato,
		che lo rappresenta e difende ope legis;
		- Controricorrente -
		avverso la sentenza n. 226/92 del Pretore di ANCONA deposita-
		ta il 24/06/92;
		udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
		del 30/11/95 dal Consigliere Relatore Dott. Ugo VITRONE;
		udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Dott. Anto-
		nio LEO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
		<i>Svolgimento del processo</i>
		Con ricorso del 23 dicembre 1991 Xxxxxx Xxxxxxx proponeva op-
		posizione contro l'ordinanza dell'11 aprile 1991 con la quale
		il Prefetto di Ancona gli aveva intimato il pagamento della



sanzione amministrativa di L. 50.000 perché la autovettura di sua proprietà aveva attraversato un incrocio in violazione delle norme che regolavano la circolazione stradale dei veicoli. Osservava che il processo verbale della contravvenzione, che non era stata contestata immediatamente "per ragioni di traffico", non era stato notificato in termini; aggiungeva, inoltre, che da due mesi non aveva più la materiale detenzione del veicolo per averne concesso l'uso a terzi.

Con sentenza del 2.24 giugno 1992 il Pretore di Ancona rigettava l'opposizione ritenendo che la mancata contestazione della infrazione era stata correttamente giustificata e che la notificazione del relativo processo verbale, avvenuta il 30 ottobre 1987, era stata tempestiva, tenuto conto che l'infrazione era stata accertata il 12 ottobre precedente. Nel merito osservava che l'opponente non aveva negato di essere all'epoca il proprietario dell'autovettura né aveva allegato e provato che la circolazione fosse avvenuta contro la sua volontà.

Contro la sentenza ricorre per cassazione Xxxxxxxx Xxxxxxxx per due motivi.

Resiste con controricorso il Prefetto di Ancona.

*Motivi della decisione*

Va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità sollevata con riferimento alla mancata indicazione delle norme che si assumono violate da parte della sentenza impugnata.

L'eccezione non può trovare accoglimento poiché, com'è noto, agli effetti dell'osservanza dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non è necessaria l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, ma è sufficiente l'indicazione dei principi che essi disciplinano e di cui si denuncia la violazione, quando la loro enunciazione sia chiaramente desumibile dallo svolgimento dei motivi della proposta censura.

Nella specie il ricorrente ha denunciato sia l'insufficienza di motivazione in ordine alla giustificazione dell'omessa contestazione immediata dell'infrazione, sia la mancata ammissione della prova da lui dedotta per dimostrare l'avvenuta stipulazione di un contratto di comodato per la gratuita utilizzazione del proprio veicolo in favore di un terzo, e ciò è sufficiente a evidenziare la portata delle censure sollevate e la conseguente irrilevanza dell'omessa indicazione degli articoli di legge che sarebbero stati violati.

Passando all'esame del primo motivo, del quale è stato esposto il contenuto, esso non ha fondamento poiché, allorquando la impossibilità della immediata contestazione sia giustifi-



cata con una motivazione ragionevole, implicita o, come nella specie, esplicita, incombe all'opponente l'onere di provare che nel caso concreto l'impossibilità della contestazione immediata era in realtà insussistente (Cass. 26 febbraio 1988, n. 2042; 21 giugno 1988, n. 4225; 13 novembre 1991, n. 12131). E anche se le valutazioni dell'agente chiamato a disciplinare il traffico dei veicoli dovrebbero essere apprezzate in sede giudiziaria con maggior rigore, essendo rimasta preclusa la possibilità di una smentita immediata da parte dell'interessato (Cass. 26 luglio 1993, n. 8356), va tuttavia osservato che l'opponente nessuna smentita ha effettuato, né in qualche modo contestato che nella specie si fossero verificate ragioni di traffico sufficienti ad impedire la contestazione immediata dell'infrazione, ma si è limitato ad eccipire la mancanza di qualsiasi prova da parte dell'amministratore dell'impedimento specifico che avrebbe dovuto integrare la generica motivazione, limitata alla generica enunciazione delle "ragioni di traffico". In mancanza di contestazioni specifiche, fondate su elementi concreti idonei a privare di ogni validità la giustificazione adottata nel processo verbale notificato in copia, non può perciò ritenersi immotivata la contestazione della commessa infrazione.

	Col secondo motivo il ricorrente si duole della mancata am-	
	missione della prova diretta a dimostrare che la vettura ave-	
	va formato oggetto di comodato a favore di terzi.	
	La censura è infondata poiché la circostanza, quand'anche	
	provata, non sarebbe stata sufficiente a escludere la respon-	
	sabilità solidale del proprietario del veicolo che, nella	
	sua circolazione, ha dato luogo, a carico del suo conducente,	
	alla commissione di una infrazione alla disciplina della cir-	
	colazione stradale dei veicoli.	
	La responsabilità solidale del proprietario del veicolo viene	
	infatti esclusa dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981 solo	
	nel caso in cui la cosa che servì o fu destinata a commettere	
	l'infrazione abbia formato oggetto di usufrutto a favore di	
	terzi, ovvero, trattandosi di immobili, anche di un diritto	
	personale di godimento.	
	Qualora, invece, si tratti di beni mobili la responsabilità	
	del proprietario resta esclusa solo se egli fornisca la prova	
	di essersi opposto in concreto alla circolazione del veicolo,	
	avvenuta, pertanto, contro la sua volontà; e non è sufficien-	
	te il mero affidamento a terzi del veicolo stesso, sia pure	
	con espressa assunzione da parte dell'affidatario di tutte le	
	conseguenze derivanti dall'inosservanza delle regole della	
	circolazione poiché questa Corte ha ribadito che, nel caso di	
	affidamento a terzi, la responsabilità del proprietario del	



veicolo non può essere esclusa neppure che l'ipotesi di conferimento di mandato a vendere, qualora il mandatario metta in circolazione il veicolo privo di copertura assicurativa (Cass. 14 dicembre 1989, n. 5609; 14 febbraio 1990, n. 1089) ovvero di contratto di leasing, il quale ponga espressamente a carico dell'utilizzatore l'obbligo di provvedere a proprie spese alla copertura assicurativa dei danni derivanti dalla circolazione (Cass. 11 novembre 1991, n. 12030), in base alle considerazioni che i privati non possono derogare con le loro pattuizioni a una disciplina di legge dettata a tutela di preminenti interessi pubblici.

Alla luce delle considerazioni che precedono, anche il secondo motivo di ricorso dev'esser ritenuto privo di fondamento.

In conclusione perciò il ricorso dev'essere rigettato. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, che liquida in L. 10.400 oltre L. 800.000 per onorario.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 1995.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 APRILE 1996